

Codice A1604B

D.D. 16 maggio 2020, n. 205

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un nuovo pozzo potabile denominato Champlas du Col 1 - codice univoco TO-P-13197, ubicato nel Comune di Sestriere (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO N. DD-A16 205

DEL 16/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di un nuovo pozzo potabile denominato Champlas du Col 1 - codice univoco TO-P-13197, ubicato nel Comune di Sestriere (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

Al fine di implementare la risorsa idrica dell'acquedotto del Comune di Sestriere (TO), la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) con gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (Soggetto Operativo di Gestione - SOG) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione - con nota in data 8 giugno 2018, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - la richiesta di conversione di un piezometro in Comune di Sestriere nel pozzo ad uso potabile denominato *Champlas du Col 1* - codice univoco TO-P-13197 - dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa 6 sez. B, particella catastale: n. 686 - e la contestuale domanda di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite lo stesso pozzo.

La richiesta di concessione d'acqua sotterranea si basa sulla carenza di acque da corpi idrici superficiali e reti idriche tali da non permettere al gestore di poter soddisfare altrimenti la propria esigenza d'acqua, per un totale di circa 120 abitanti serviti, tra residenti e stagionali.

A seguito della valutazione di ammissibilità dell'istanza, la Città Metropolitana di Torino, con la determinazione n. 773-24101 dell'1 ottobre 2018, ha autorizzato il gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - alla conversione di un piezometro nel pozzo *Champlas du Col 1* ed alla continuazione provvisoria della derivazione d'acqua dallo stesso richiedendo, tuttavia, il provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 18 marzo 2020, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 69 del 18 marzo 2020 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile *Champlas du Col 1*, ubicato nel Comune di Sestriere (TO).

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", nel merito dell'istruttoria

preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 30 gennaio 2020, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo in esame si colloca in corrispondenza del versante della Val di Susa in destra idrografica del torrente Ripa, tra gli abitati di Cesana Torinese e Sestrière (nel territorio comunale di quest'ultimo), poco a monte dell'abitato di Champlas du Col, in corrispondenza del piano Armudeus, ad una quota altimetrica di 1.850 metri s.l.m.; in particolare, è posizionato sul versante poco a monte di un'area sub-pianeggiante, a forma di catino, dove sul lato meridionale è presente la Strada Regionale n. 23 che compie una serie di tornanti prima di attraversare il sottostante abitato di Champlas du Col, mentre sul lato occidentale è presente il rio Champlas, tributario del torrente Ripa.

Il pozzo, profondo 30 metri, filtra tra -10,00 e -27,00 metri e può prelevare una portata massima istantanea di 0,8 l/s, una portata media annua di 0,41 l/s, per un volume massimo annuo di 12.787 metri cubi; è protetto da un manufatto a pianta rettangolare di 1,20 x 1,20 metri, al cui interno sono poste, sulla condotta di mandata, una valvola di non ritorno, una saracinesca ed un misuratore di portata e da cui parte una condotta che convoglia l'acqua emunta verso il serbatoio Vasca Champlas du Col. L'accesso alla bocca del pozzo è stato realizzato attraverso un chiusino stagno, dotato di lucchetto di chiusura, del diametro interno di 0,60 metri, mentre in corrispondenza della testa del pozzo è stato posto un chiusino, dotato di lucchetto di chiusura, di 0,40 x 0,40 metri per consentire l'estrazione dalla pompa sommersa.

L'opera di captazione è ubicata in un ambiente tipicamente montano, in passato destinato a prati e pascoli d'alta quota inframmezzato da boschi radi di conifere in cui prevale il lariceto, con spiccata valenza di naturalità ambientale. Dai rilievi effettuati si evince che l'areale è inserito nel SIC n. IT 1110026, denominazione Champlas Colle del Sestrière ed è caratterizzato, prevalentemente, da aree a prato-pascolo per poi passare, nelle fascia altimetricamente più alta, ad una subordinata copertura boschiva o affioramenti rocciosi.

Il P.R.G.C. di Sestrière identifica l'area a destinazione agricola; sulla base degli elementi messi a disposizione dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa è stato effettuato un approfondimento relativamente alle attività agro-silvo-pastorali; in particolare, il Piano di pascolo redatto dallo stesso Consorzio - datato 2013 - indica che l'area in cui si colloca il pozzo ricade nell'estesa zona posta a monte della borgata Champlas du Col in cui è consentito solo il pascolamento di bovini per tre mesi estivi, per un totale di 90 giorni (luglio, agosto e settembre). Considerata l'estensione dell'intero comprensorio di pascolo Monte Rotta si prevede un transito di bestiame molto ridotto nell'area prossima alla zona di rispetto ristretta del pozzo, sia nel tempo che per numero di capi.

Inoltre, il Comune Sestrière, tramite una Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 marzo 2014, ha regolamentato il pascolo sul suo territorio, vietandolo nella fascia di 200 metri a monte delle captazioni potabili.

Per tali motivi non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del medesimo regolamento regionale. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per

scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

I principali fattori che condizionano la circolazione idrica sotterranea sul versante prossimo al pozzo *Champlas du Col 1* sono le caratteristiche composizionali delle litologie, le relative permeabilità e l'assetto geologico-strutturale; in generale, i terreni presenti possono essere riuniti in unità idrogeologiche, in funzione del ruolo che rivestono nei confronti della circolazione sotterranea e, per il settore in esame in particolare, sono individuabili un'unità idrogeologica relativa alle coperture ed un'unità idrogeologica relativa al substrato.

La prima unità idrogeologica è relativa alle coperture detritico-colluviali presenti sul versante, costituite da terreni sciolti derivanti dall'alterazione del substrato in posto, da limitati processi di trasporto ad opera delle acque di scorrimento superficiale, da accumuli relativi a movimenti gravitativi; si tratta, in genere, di ghiaie e sabbie fini inglobanti ciottoli o frammenti di calcescisti. La frazione fine, localmente prevalente, comprende limi sabbiosi fini a tratti debolmente argillosi, il cui spessore complessivo - dai dati di sottosuolo disponibili - risulta molto variabile a seconda del contesto morfologico a cui ci si riferisce: può variare da pochi metri a decina di metri di spessore.

La permeabilità è di tipo primario per porosità con una estrema variabilità, in funzione della granulometria prevalente nel deposito. La circolazione idrica in questi contesti risulta in genere di tipo freatico con discrete potenzialità idriche e continuità temporale ed è ospitata negli orizzonti a granulometria più grossolana dotati di maggiore continuità.

La seconda, ovvero l'unità idrogeologica relativa al substrato, ha composizione mineralogica ed i caratteri tessiturali dei calcescisti conferiscono all'ammasso, in condizioni indisturbate, una permeabilità primaria molto ridotta. Il comportamento idrogeologico risulta tuttavia improntato dai caratteri di permeabilità secondaria, per fessurazione, lungo le superfici di scistosità e, per fratturazione, in corrispondenza delle principali discontinuità sovrainposte; la roccia, frequentemente, si presenta intensamente fratturata, con l'ammasso che assume l'aspetto di un terreno detritico grossolano molto addensato: in questi casi il reticolo di fratture conferisce all'ammasso valori di permeabilità elevati.

Dato il particolare contesto geologico in cui è impostato l'acquifero fratturato captato dal pozzo, la proposta di definizione è stata determinata sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dello stesso acquifero, compatibile con l'assetto idrogeologico locale di un acquifero fratturato in pressione. Non disponendo di ulteriori punti di misura della quota piezometrica, ad eccezione del pozzo stesso, non è stata possibile una ricostruzione piezometrica attendibile e pertanto, in via cautelativa e d'intesa con gli uffici regionali preposti a condurre l'istruttoria sulla perimetrazione, l'area di salvaguardia è stata delimitata utilizzando il criterio idrogeologico, ovvero assimilando il pozzo, ad una sorgente e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dal pozzo; verso valle è stato aggiunto un ampliamento ulteriore di 2,5 metri in asse al pozzo (calcolato con un semiarco in virtù della potenziale presenza del cono di depressione generato dal pompaggio); tale zona misura 25 x 15 metri e interessa una superficie totale di 396 metri quadrati;
- zona di rispetto, indifferenziata, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte di 200 metri a partire dalla captazione, per una superficie complessiva di 24.325 metri quadrati; nel complesso, la delimitazione proposta è da ritenersi cautelativa, anche sulla scorta delle piccole portate richieste in concessione e della buona ricostruzione geologica eseguita.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono presenti centri di pericolo e, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è stato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola: 5 – DELIMITAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA DEL NUOVO POZZO IN LOCALITA' BORGATA DI CHAMPLAS DU COL - COMUNE DI SESTRIERE - PLANIMETRIA PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DALLE AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:1.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione dell'opera di presa dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio e del Comune di Sestriere (TO) - secondo quanto previsto all'articolo 17 e nell'Allegato D del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - sono stati espressi nell'ambito dell'istruttoria di concessione di derivazione d'acqua in capo alla Città Metropolitana di Torino, non contengono specifiche prescrizioni e non risultano ostativi al rilascio della stessa concessione.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15, in data 9 aprile 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Rilevato che nell'ambito della definizione dell'area di salvaguardia è stato utilizzato il criterio idrogeologico, essendo il pozzo assimilato, da un punto di vista idrogeologico, ad una sorgente.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini

dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la domanda, in data 8 giugno 2018, con la quale la S.M.A.T. S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - richiesta di conversione di un piezometro (realizzato con Ordinanza Sindacale n. 32 del 27/7/2011) nel pozzo ad uso potabile, in Comune di Sestrièrè, denominato *Champlas du Col 1* - codice univoco TO-P-13197 e contestuale domanda di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite lo stesso pozzo;

vista la determinazione n. 773-24101 dell'1 ottobre 2018, con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato il gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - alla conversione di un piezometro nel pozzo *Champlas du Col 1* - codice univoco TO-P-13197 e alla continuazione provvisoria della derivazione d'acqua dallo stesso;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 69, in data 18 marzo 2020, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 18 marzo 2020 - prot. n. 0000804, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

determina

- a. L'area di salvaguardia di un nuovo pozzo potabile denominato *Champlas du Col 1* - codice univoco TO-P-13197, ubicato nel Comune di Sestrièrè (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola: 5 – DELIMITAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA DEL NUOVO POZZO IN LOCALITA' BORGATA DI CHAMPLAS DU COL - COMUNE DI SESTRIERE - PLANIMETRIA PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DALLE AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:1.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è stata dimensionata utilizzando il criterio idrogeologico, essendo il pozzo assimilato, da un punto di vista idrogeologico, ad una sorgente.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, indifferenziata.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sestrièrè (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
 - ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sestrièrè - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Sestrièrè, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

